

FOCUS FONTI – 29 FEBBRAIO 2016

La *super* doppia pronuncia:
l'immunità degli Stati dalla
giurisdizione per crimini
internazionali in Italia non esiste

di Federico Girelli

Professore aggregato di diritto costituzionale
Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma



La *super* doppia pronuncia: l'immunità degli Stati dalla giurisdizione per crimini internazionali in Italia non esiste *

di Federico Girelli

Professore aggregato di diritto costituzionale
Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma

Sommario: 1. Il «meccanismo» della doppia pronuncia. 2. I presupposti di un (primo) esito per nulla scontato. 3. Un patrimonio costituzionale comune. 4. La disposizione è *costituzionalmente* inidonea ad esprimere la norma censurata. 5. La prima decisione doveva essere di merito. 6. Manifesta inammissibilità come «ultima parola». 7. Dov'è la politica?

1. Il «meccanismo» della doppia pronuncia

Se volessimo conoscere la data di nascita del «meccanismo comunemente definito della *doppia pronuncia*»¹ probabilmente dovremmo por mente al deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 26/1961², in quanto correlata alla precedente decisione n. 8/1956³.

Un *modus operandi* che è andato poi consolidandosi nel tempo e che ormai pare quasi aver preso le fattezze di una vera e propria tecnica decisoria, la cui peculiarità è quella di essere articolata in due tempi. Com'è noto, infatti, essa vede il susseguirsi di una sentenza interpretativa di rigetto, che *propone* ai giudici comuni un'interpretazione da seguire, e di una sentenza interpretativa di

* Articolo sottoposto a referaggio. Il presente contributo riprende e sviluppa l'intervento svolto al Convegno "Corte costituzionale e creazione indiretta del diritto: i (contro)limiti all'immunità degli Stati dalla giurisdizione", tenutosi presso l'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma il 15 dicembre 2014.

¹ A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Quinta edizione interamente rivista e aggiornata, Torino, 2014, 163.

² Su cui vedi V. CRISAFULLI, *Il «ritorno» dell'art. 2 della legge di pubblica sicurezza dinanzi alla Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 1961, 886 e C. LAVAGNA, *Sulla illegittimità dell'art. 2 del T.U. Leggi di P.S. come testo legislativo*, *ibidem*, 898, nonché A. P., *Nota a Corte cost. 26/1961*, in *Giur. It.*, 1961, I, 1, 755.

³ Su cui vedi V. CRISAFULLI, *Ordinanze di necessità, interpretazione della Corte e sindacato del giudice comune*, in *Giur. It.*, 1956, I, 1, 863 e G. TREVES, *La costituzionalità dei provvedimenti amministrativi di necessità ed urgenza*, in *Giur. Cost.*, 1956, 994.



accoglimento, che definitivamente *esclude*, fra quelle possibili, l'opzione interpretativa disattesa dalla Corte costituzionale nella prima pronuncia⁴.

In buona sostanza con una sentenza interpretativa di rigetto viene individuata (e proposta per l'applicazione) una norma che non pone problemi di costituzionalità, mentre con una sentenza interpretativa di accoglimento viene individuata e dichiarata illegittima una norma, fra quelle ricavabili dalla disposizione censurata, perché appunto ritenuta contrastante con il parametro costituzionale⁵.

Sentenze di questo tipo in particolare rivelano come le decisioni della Consulta, per il tramite di disposizioni, incidano in realtà su norme, ovverosia sui significati, sul risultato dell'attività ermeneutica: del resto, non potrebbe essere altrimenti perché, se il sindacato è riservato alla Corte, la scrittura dei testi è riservata al legislatore.

Limpida è l'esplicazione data dalla stessa Corte costituzionale di come appunto il suo intervento operi in ultima analisi sul piano delle norme (purché, è evidente, vi sia un atto da cui dette norme poter ricavare): «la disposizione [...] costituisce il necessario veicolo di accesso della norma al giudizio della Corte, che si svolge sulla norma quale oggetto del raffronto con il contenuto precettivo del parametro costituzionale, e rappresenta poi parimenti il tramite di ritrasferimento nell'ordinamento della valutazione così operata, a seguito di tale raffronto, dalla Corte medesima, la quale quindi giudica su norme, ma pronuncia su disposizioni»⁶.

In quest'ottica, anzi, può venir colto al meglio anche il reale effetto giuridico prodotto dalle comuni sentenze di accoglimento, che consiste dunque nell'annullamento di tutte le norme che in ipotesi potrebbe esprimere la disposizione assoggettata al controllo di costituzionalità.

Non si è voluto, quindi, asserire sopra che quella della Corte costituzionale sia una giurisprudenza di mera interpretazione, impostazione, questa, clamorosamente smentita dalla titolarità (esclusiva) del Giudice delle leggi del potere di annullamento delle norme primarie (e costituzionali), ma si è solo inteso chiarire la prospettiva in cui ci si è collocati nel procedere all'analisi della vicenda in esame.

⁴ F. MODUGNO, *La Corte costituzionale italiana oggi*, in *Scritti su la giustizia costituzionale in onore di Vezio Crisafulli*, Padova, 1985, I, 564: «mentre le decisioni interpretative di rigetto, a parte il vincolo variamente inteso nei confronti del solo giudice *a quo*, hanno il valore di un precedente sia pure autorevolissimo, ma dotato di efficacia puramente persuasiva, le sentenze interpretative di accoglimento, che dichiarano incostituzionali precisi significati normativi ricavabili da una disposizione di legge, hanno valore vincolante per tutti i giudici».

⁵ C. LAVAGNA, *Osservazione a Corte cost. 11/1965*, in *Giur. It.*, 1965, I, 1, 548: «dal punto di vista teleologico e, diciamo pure, pratico la scelta dell'*accoglimento-in-quanto*, anziché del *rigetto-in-quanto*, è molto più conforme ai fini per i quali la Corte è stata istituita e serve a realizzarli molto più efficacemente».

⁶ Corte cost. 21 marzo 1996, n. 84, n. 4.2.1 del *considerato in diritto*.

Nel caso che ci occupa ad una prima sentenza interpretativa di rigetto, la n. 238/2014, è seguita un'ordinanza di manifesta inammissibilità, la n. 30/2015; non si è data, dunque, la sequenza “interpretativa di rigetto-interpretativa di accoglimento”, ma ad una decisione di rigetto, pur interpretativa, è seguita una decisione di (mero) rito: perché allora far riferimento al «meccanismo» della doppia pronuncia?

Per rispondere a tale quesito occorre fare qualche passo indietro.

2. I presupposti di un (primo) esito per nulla scontato

Con la sentenza n. 238/2014 la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni sollevate dalla II sezione civile del Tribunale di Firenze nel corso di tre giudizi in tema di risarcimento del danno conseguente al compimento di crimini di guerra e contro l'umanità⁷ ed ha preso posizione nell'ambito di una complessa vicenda dalle innumerevoli implicazioni.

Affaire veramente difficile da gestire, solo se si ponga mente al fatto che sulle decisioni che dovevano prendere il Tribunale di Firenze, prima, e la Corte Costituzionale, poi, gravava un serio problema di ragion di stato; anzi, una ragion di stato grande come una casa, si potrebbe dire, o, se si vuole, grande (almeno) come la Repubblica Federale di Germania.

Particolarmente spinosa, poi, si presentava quella parte del *petitum*, che postulava il sindacato su di una norma internazionale consuetudinaria. La portata di quest'ultima, peraltro, già era stata accertata dalla Corte Internazionale di Giustizia⁸, che la Consulta stessa afferma essere interprete particolarmente qualificato del diritto internazionale seppure non esclusivo, come, invece, ritenuto dal giudice *a quo*⁹. Il Giudice delle leggi, in ogni modo, nel trattare la questione, ha

⁷ Le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate con «tre distinte ordinanze di identico tenore» (Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238, n. 1 del *ritenuto in fatto*), mentre quelle oggetto di una quarta ordinanza di analogo contenuto, adottata anch'essa nel corso di un giudizio in tema di risarcimento del danno conseguente al compimento di crimini di guerra e contro l'umanità, sono state decise dalla Corte costituzionale appunto con l'ordinanza n. 30 del 3 marzo 2015, su cui vedi *infra* § 6.

⁸ Corte Internazionale di Giustizia, 3 febbraio 2012, Germania c. Italia (con intervento della Grecia), su cui vedi N. COLACINO, «*Quanto resterebbe di un diritto...senza un giudice che lo tuteli? Controlimiti costituzionali all'immunità giurisdizionale degli stati e adattamento al diritto internazionale generale secondo la Consulta*, in *Giustizia Civile.com*, n. 3/2015 (25 marzo 2015), 9 e segg. Per il quadro precedente alla sentenza della CIG vedi anche E. LAMARQUE, *La Corte costituzionale ha voluto dimostrare di sapere anche mordere*, in *Questione Giustizia*, n. 1/2015, 78-79; F. VARI, *A proposito dei crimini internazionali degli Stati*, in *www.forumcostituzionale.it* (2012). Per una riflessione complessiva sull'evoluzione dell'ordinamento internazionale di cui la sentenza della CIG rappresenterebbe una «*battuta d'arresto*» vedi S. SENESE, *Corte costituzionale e sovranità*, in *Questione Giustizia*, n. 1/2015, 51 e segg.

⁹ Vedi *infra* nota 13.



comunque riconosciuto l'alveo applicativo dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione così come definito dalla CIG¹⁰.

Neppure può dirsi che non ci fossero vie per liberarsi della questione: sia alla Corte Costituzionale, che comunque ha reputato di decidere nel merito, sia, e a maggior ragione, al Tribunale di Firenze, II sezione civile, che ha effettivamente sollevato la questione, gli strumenti per uscire da questo ginepraio di certo non mancavano.

La Corte Costituzionale, in verità, se avesse voluto eludere il problema, avrebbe potuto ben scegliere fra diverse opzioni, nemmeno poi così peregrine:

a) poiché la Corte si pronuncia su norme, ma per tramite di disposizioni, avrebbe potuto rilevare l'assenza di un atto da cui trarre l'oggetto del sindacato, la cui natura, in ogni modo, restava comunque incerta o la cui riconducibilità agli atti *ex art. 134 Cost.* risultava assai problematica;

b) pur riconoscendo un qualche pregio alle argomentazioni del giudice *a quo*, avrebbe potuto affermare che l'eventuale accoglimento della questione avrebbe determinato una situazione di maggiore incostituzionalità rispetto a quella già propria del quadro normativo vigente, con conseguente esposizione della Repubblica ad una grave infrazione internazionale e violazione degli artt. 10, 11 e 117 Cost.;

c) avrebbe potuto affermare che non spetta al Giudice delle leggi effettuare "riforme di sistema", sull'assunto che il giudice *a quo*, in sostanza, avrebbe chiesto alla Corte di mutilare il diritto internazionale di una regola fondamentale che *ab immemorabili* governa i rapporti fra gli Stati sovrani; si sarebbe trattato quindi di effettuare scelte di un tale tasso di politicità, così discrezionali, che non possono che competere al legislatore o, comunque, agli organi di governo.

In casi del genere, poi, vale sempre la regola aurea per cui, a volerlo cercare, un impedimento di tipo processuale per non decidere nel merito si trova sempre.

La Corte, invece, nonostante tutto, entra nel merito della questione sottoposta¹¹.

¹⁰ Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238, n. 3.1 del *considerato in diritto*: «deve riconoscersi che, sul piano del diritto internazionale, l'interpretazione da parte della CIG della norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per atti ritenuti *iure imperii* è un'interpretazione particolarmente qualificata, che non consente un sindacato da parte di amministrazioni e/o giudici nazionali, ivi compresa questa Corte».

¹¹ Condivide la «coraggiosa scelta» della Consulta F. RIMOLI, *La Corte e la Shoah: osservazioni brevi su una sentenza coraggiosa*, in *Giur. Cost.*, 2014, 3921.

Il Tribunale di Firenze, II sezione civile, dal canto suo, si trovava ad operare all'interno di un quadro normativo e giurisprudenziale che, tutto, spingeva perché declinasse la giurisdizione: la norma internazionale consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione; le due norme certamente interne e certamente promananti da fonti atto poi censurate dalla Corte Costituzionale¹²; l'accertamento della regola internazionale consuetudinaria effettuato dalla Corte Internazionale di Giustizia, ritenuta, dallo stesso giudice *a quo*, interprete esclusivo del diritto internazionale¹³; l'avallo (*rectius* la presa d'atto) da parte della Corte di Cassazione a sezioni unite della sentenza della CIG¹⁴.

Non solo. Altri giudici del Tribunale di Firenze medesimo già avevano declinato la propria giurisdizione in casi simili: il Tribunale di Firenze, quindi, sul punto, e in questo senso, già si era pronunciato¹⁵.

Con tali decisioni di rito, del resto, è stata applicata la legge, in linea, peraltro, con l'autorevole giurisprudenza appena richiamata. Il giudice, infatti, com'è noto, è soggetto «soltanto» alla legge (art. 101 Cost.)¹⁶, ma alla legge sì; l'unica via che ha per sottrarsi a questo dovere incondizionato è sollevare la questione di legittimità costituzionale: via, appunto, intrapresa dalla II sezione civile del Tribunale di Firenze, le cui argomentazioni, va detto, hanno trovato sostanziale accoglimento da parte della Corte Costituzionale, anche là dove la formula decisoria è quella del rigetto (non a caso) con rinvio alla motivazione.

¹² Art. 3 L. 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e art. 1 L. 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), colpiti appunto da incostituzionalità nei dispositivi 1 e 2 della sentenza n. 238/2014, su cui, in particolare, vedi E. LUPO, *I controlimiti per la prima volta rivolti verso una sentenza della Corte internazionale di giustizia*, in *Questione Giustizia*, n. 1/2015, 68 e segg., nonché D. GIRARDI, *Gli argini costituzionali alla norma sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile*, in *Giur. It.*, 2015, 344-345. R. CALVANO, *Nota a Corte cost. 238/2014 – Il coraggio della Corte costituzionale nella sentenza n. 238 del 2014 crea un'ipotesi di rinvio... "à la carte?"*, in *DPCE online*, 2015-1, 10 precisa che è tuttora in vigore la normativa posta dalla legge n. 5/2013 che dà esecuzione alla Convenzione di New York, mentre A. PALMIERI, *Nota a Corte cost. 238/2014*, in *Foro It.*, 2015, I, 1166 avverte che potrebbe rappresentare un ostacolo alla soddisfazione in concreto delle pretese risarcitorie l'art. 19-bis D. L. 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile) convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.

¹³ Trib. Firenze, II Sez. Civ., ordinanza 21 gennaio 2014: «al giudice italiano è sottratta la interpretazione della valenza imperativa e inderogabile delle norme di jus cogens di diritto internazionale, ambito nel quale la Corte internazionale di giustizia ha una competenza assoluta ed esclusiva».

¹⁴ Cass. civ., S.U., ordinanza 21 febbraio 2013, n. 4284.

¹⁵ Vedi Trib. Firenze, sentenze nn. 1080, 1081, 1086 e 3913 del 2012 e nn. 47 e 48 del 2013, richiamate dallo stesso giudice *a quo* nell'ordinanza di rinvio.

¹⁶ In proposito, di recente, vedi S. BARTOLE, *Il potere giudiziario*, Seconda edizione, Bologna, 2012, 19 e segg. (spec. 25-27).

3. Un patrimonio costituzionale comune

Nella sentenza emerge un particolare tentativo di ricerca di collaborazione ed il suo impianto motivazionale unitariamente sorregge tutti e tre i dispositivi.

Ci si soffermerà soprattutto sulla decisione interpretativa di rigetto sia perché rappresenta il presupposto necessario della successiva pronuncia di manifesta inammissibilità resa con l'ordinanza n. 30/2015 sia perché ha ad oggetto la questione più complessa: le altre investono norme certamente interne e certamente poste da fonte atto¹⁷, quindi qui, almeno sotto il profilo dell'oggetto del sindacato, particolari problemi non sembrano emergere.

La sentenza interpretativa di rigetto è la formula decisoria che maggiormente esprime la ricerca di collaborazione da parte del Giudice delle leggi nei confronti dei giudici comuni: ed è proprio questa la tecnica decisoria prescelta dalla Consulta per pronunciarsi sulla questione concernente la consuetudine internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione.

Nel caso in esame la ricerca di collaborazione è stata rivolta non solo verso il Tribunale di Firenze, e verso gli altri giudici che saranno chiamati ad operare in questo nuovo quadro normativo, ma anche verso la Corte Internazionale di Giustizia, cui, in effetti, è stato offerto un primo tassello per un nuovo futuro accertamento dell'alveo applicativo dell'immunità degli Stati, al momento, è chiaro, di là da venire¹⁸.

¹⁷ Vedi *supra* nota 12.

¹⁸ A. LANCIOTTI, M. LONGOBARDO, *La Corte costituzionale risponde alla Corte di Giustizia internazionale: l'ordinamento italiano non si adatta alla regola sull'immunità*, in *federalismi.it–Focus Human Rights*, n. 2/2015 (3 aprile 2015), 14: «ci sembra giusto riconoscere al Tribunale di Firenze e alla Corte costituzionale l'innegabile merito di avere aperto una crepa significativa nel consolidarsi di una giurisprudenza internazionale ormai decennale poco in linea con le esigenze di tutela della persona umana del diritto internazionale contemporaneo»; R. DICKMANN, *Il "Diritto al giudice" di cui all'art. 24 Cost. come principio supremo e limite al diritto internazionale generalmente riconosciuto (Nota a Corte cost., sent. n. 238 del 22 ottobre 2014)*, in *federalismi.it*, n. 22/2014 (19 novembre 2014), 23: «nonostante la lentezza evolutiva del diritto internazionale, si confida che specie lo *jus in bello* si possa giovare della sentenza della Corte costituzionale italiana, in attesa che altre Corti supreme o costituzionali ritengano di fornire il proprio contributo»; T. CANTELMO, V. CAPUOZZO, *Tra immunità e contro-limiti: un nuovo traguardo della giurisprudenza italiana in Corte costituzionale sentenza n. 238/2014 e ordinanza n. 30/2015*, *ivi*, n. 1/2016 (13 gennaio 2016), 27: «da pronuncia in esame della Corte Costituzionale sembra avere [...] un ruolo ben preciso iscrivendosi proprio all'interno di quel primo stadio di formazione di nuova prassi». Sull'apporto dato dalla Corte costituzionale vedi, problematicamente, N. COLACINO, *La conferma della regola attraverso l'eccezione? Immunità statale ed esercizio della giurisdizione sui "crimina" iure imperii*, in *Questione Giustizia*, n. 1/2015, 74-75; G. ROMEO, *Il baluardo dell'immunità degli Stati dall'esercizio della giurisdizione civile come limite all'affermazione dell'international constitutionalism: isolamento o consapevolezza della Corte costituzionale italiana?*, in *DPCE online*, n. 2015-1, 15 rileva che «l'effetto propulsivo, nelle dinamiche di evoluzione del diritto internazionale, della sentenza della Consulta è dimezzato per un verso dalla diversa impostazione delle corti internazionali, tra cui soprattutto la Corte EDU, per l'altro per l'apertura di uno squarcio nei rapporti inter-ordinamentali, con effetti a cascata tendenzialmente imprevedibili»; sulle difficoltà dell'impulso derivante dalla sentenza a dispiegarsi in concreto vedi M. I. PAPA, *Il ruolo della Corte costituzionale nella ricognizione del diritto internazionale generale*

L'intero impianto argomentativo sembra condurre ad una decisione di accoglimento (così com'è stato, del resto, per le altre questioni oggetto della sentenza), invece *questa* questione, relativa appunto alla consuetudine internazionale, viene dichiarata «non fondata, nei sensi di cui in motivazione»: più avanti si vedranno le ragioni per cui, in concreto, la via dell'accoglimento nel caso di specie non era (nemmeno auspicabilmente) percorribile.

Sebbene siano state utilizzate espressioni come, ad esempio, «pistola [...] carica»¹⁹, non pare che la Corte costituzionale abbia inteso collocarsi in una posizione di radicale opposizione rispetto al contesto internazionale, ma che in realtà, ferma l'estrema complessità della questione, si sia almeno sforzata di tener fede alle sue funzioni istituzionali.

Tutta la motivazione è improntata a spirito di collaborazione: la Corte mostra di voler contribuire alla definizione di un patrimonio costituzionale comune europeo ed internazionale, proprio nel ribadire la forza - e certamente per il nostro ordinamento l'irrinunciabilità - di quei diritti inviolabili e principi supremi, che connotano le fondamenta del nostro sistema costituzionale e che già sono parte di quel patrimonio condiviso a livello europeo ed internazionale.

4. La disposizione è *costituzionalmente* inidonea ad esprimere la norma censurata

Tale spirito vuol farsi emergere anche dalla tecnica decisoria prescelta.

La Corte afferma che la norma sull'immunità nella sua portata assoluta, tale da coprire qualunque atto, «non è entrata nell'ordinamento italiano» per la parte in cui coprirebbe anche crimini atroci, quali sono, appunto, quelli oggetto del giudizio principale²⁰.

A seguito di tale affermazione, legittimamente ci si poteva ben attendere una decisione di inammissibilità: se, infatti, la norma, su cui va esercitato il sindacato, «non è entrata», non c'è, non è presente nell'ordinamento, la questione di costituzionalità è inammissibile per mancanza dell'oggetto²¹.

*esistente e nella promozione del suo sviluppo progressivo. Osservazioni critiche a margine della sentenza n. 238/2014, in www.rivistaaic.it, n. 3/2015 (24/07/2015), 14 e segg. Resta, quindi, comunque fermo l'auspicio per cui «le corti degli altri Stati, [...] trattandosi della materia dei diritti umani, si convincano ad abbandonare il loro atteggiamento favorevole all'immunità e seguano l'esempio italiano», così B. CONFORTI, *La Corte costituzionale e i diritti umani misconosciuti sul piano internazionale*, in *Giur. Cost.*, 2014, 3890.*

¹⁹ Vedi P. FARAGUNA, *Corte costituzionale contro Corte internazionale di giustizia: i controlimiti in azione*, in www.forumcostituzionale.it (2 novembre 2014); A. SANDULLI, *All'estremo limite dei controlimiti: la Corte costituzionale e l'ordine legale internazionale*, in *Foro It.*, 2015, I, 1166: «La Corte costituzionale italiana, con la sentenza 238/14, ha premuto il grilletto».

²⁰ Vedi Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238, n. 3.5 del *considerato in diritto*.

²¹ Sul punto A. RUGGERI, *La Corte aziona l'arma dei "controlimiti" e, facendo un uso alquanto singolare delle categorie processuali, sbarra le porte all'ingresso in ambito interno di norma internazionale consuetudinaria (a margine di Corte cost. n. 238 del 2014)*, in *Consulta OnLine*, 17.11.14, 2.



La Corte costituzionale, invece, decide la questione nel merito con una sentenza interpretativa di rigetto.

Una questione, s'è detto, spinosa sotto molteplici profili, non ultimo quello relativo alla scelta del tipo di decisione da adottare, specie se, come in questo caso, sono a disposizione molte chiavi per aprire le porte dell'inammissibilità.

Quando la Corte afferma che la norma non entra, in realtà, vuole (con forza) precisare che è esclusa dall'orizzonte ermeneutico dell'art. 10, comma 1, Cost. una norma che possa confliggere con i diritti inviolabili o i principi supremi²².

Pur in astratto concepibile una norma di tale portata (ne ha disegnato i contorni la CIG ed il giudice *a quo* si è ritenuto vincolato a tale interpretazione), la Corte costituzionale, nella logica propria delle sentenze interpretative di rigetto, dà una lettura *diversa* da quella prospettata nell'ordinanza di rinvio.

Il sistema costituzionale non tollera che l'art. 10, comma 1, Cost. possa rappresentare la base testuale di norme in contrasto con valori fondanti del sistema medesimo; diversamente, si aprirebbe la via alla declaratoria d'incostituzionalità *in parte qua* dell'art. 10, comma 1, Cost., non, quindi, di una comune disposizione di rango costituzionale, ma di una disposizione *della Costituzione*: ipotesi estrema, che, se ritenuta in concreto percorribile, porterebbe a pensare che la cura sia forse peggiore della malattia²³.

La Corte, appunto, ha voluto escludere in radice questa evenienza, volendo, però, decidere comunque *nel merito* la questione; di qui il ricorso alla interpretativa di rigetto, che, da un lato, rappresenta la tecnica decisoria più incisiva che si sarebbe mai potuta utilizzare in un caso del genere, e, dall'altro, rivela, in quanto decisione *di merito*, e non di rito, anche all'esterno, sul piano formale, il chiaro intento della Corte di occuparsi di questa complicata vicenda implicante profili capitali di tenuta del nostro assetto costituzionale.

È pur vero, come detto, che la motivazione adottata avrebbe plausibilmente potuto condurre ad un dispositivo di inammissibilità, ma tale formula decisoria²⁴ avrebbe, come dire, indebolito le

²² M. BRANCA, *Il punto sui "controlimiti"*, in *Giur. Cost.*, 2014, 3900: «la barriera dei controlimiti viene qui utilizzata per stabilire, attraverso il controllo della compatibilità costituzionale, non se la norma consuetudinaria impugnata sia o meno legittima, bensì se sia effettivamente esistente nell'ordinamento».

²³ M. LUCIANI, *I controlimiti e l'eterogenesi dei fini*, in *Questione Giustizia*, n. 1/2015, 88: «È per evitare di raggiungere un simile (invero assai problematico) approdo che si è scelto di concludere come si è concluso». G. SILVESTRI, *Sovranità vs. Diritti fondamentali*, *ibidem*, 62 ritiene invece che una sentenza di accoglimento avrebbe rappresentato la «conclusione più coerente».

²⁴ Da intendersi nel significato chiarito da M. LUCIANI, *Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale*, Padova, 1984, 17, nota 35. Sulla idoneità anche delle pronunce di inammissibilità a produrre effetti *erga omnes* vedi *infra* § 6.



statuizioni della motivazione medesima, dando un non voluto tono pilatesco alla decisione: la Consulta, pur al prezzo di qualche forzatura²⁵, ha deciso (è il caso di dirlo) di impedire che solo potesse insorgere il dubbio circa una sua qualche presa di distanza dalla questione sottopostale.

Ed è proprio la formula decisoria adottata, che rivela la consapevolezza della Corte della sussistenza dell'oggetto del sindacato.

Fermo che la consuetudine in sé, a prescindere dalla sua natura, non può venir sindacata in quanto norma esterna all'ordinamento, il "funzionamento" dell'art. 10, comma 1, Cost. si potrebbe, in sintesi, intendere in due modi: o determina la «creazione indiretta» di una norma «nella sostanza» di contenuto corrispondente alla regola internazionale sull'immunità²⁶ oppure pone una norma sulla normazione che consente alle regole esterne di dispiegare efficacia all'interno dell'ordinamento.

Si aderisca all'una o all'altra tesi, resta astrattamente possibile assoggettare a sindacato di costituzionalità una norma: o quella creata indirettamente, di contenuto sostanzialmente corrispondente alla consuetudine internazionale, o quella sulla normazione che consente alla consuetudine medesima di dispiegare efficacia all'interno del nostro ordinamento.

Bisognerebbe ora chiedersi di che tipo di norma si tratti.

Secondo la Corte Costituzionale questa norma interna è di rango costituzionale²⁷, secondo la teorica della «creazione indiretta del diritto» è una norma primaria, ma di una specie particolare perché si tratterebbe di norma interposta²⁸.

²⁵ Non aver adottato una decisione d'inammissibilità a fronte della accertata inesistenza della norma nell'ordinamento interno rappresenterebbe una «aporia di costruzione», così A. RUGGERI, *Conflitti tra norme internazionali consuetudinarie e Costituzione, atto secondo: quali i possibili "seguiti" della 238 del 2014?*, in *Consulta OnLine*, 2015/I (05.03.15), 87. Per M. LUCIANI, *I controllimiti e l'eterogenesi dei fini*, cit., 89 «la declaratoria d'inammissibilità è inevitabile».

²⁶ È questa la tesi della «creazione indiretta del diritto» di S. M. CICONETTI, *Le fonti del diritto italiano*, Seconda edizione, Torino, 2007, 35 e segg. (spec. 38 e segg.), fatta propria in modo esplicito dal giudice *a quo*: «Ad avviso del giudicante per invocare l'intervento della Corte Costituzionale, a fronte di un diritto vivente consolidato, non rileva probabilmente la distinzione se il meccanismo di recepimento di cui all'art. 10 Costituzione determini la semplice efficacia nell'ordinamento italiano delle suddette norme internazionali ovvero dia luogo al sorgere di norme interne ad esse corrispondenti (dando vita secondo una dottrina condivisa dal giudicante ad un fenomeno di creazione indiretta del diritto)» (Trib. Firenze, II Sez. Civ., ordinanza 21 gennaio 2014).

²⁷ Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238, n. 3.1 del *considerato in diritto*: «la norma internazionale da immettere ed applicare nell'ordinamento interno, così come interpretata nell'ordinamento internazionale, [...] ha rango equivalente a quello costituzionale, in virtù del rinvio di cui all'art. 10, primo comma, Cost.». P. CARNEVALE, *A Corte... così fan tutti? Contributo ad uno studio su consuetudine, convenzione e prassi costituzionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *www.rivistaaic.it*, n. 4/2014 (17/10/2014), 34 reputa che «paradossalmente [...] la sola consuetudine di grado costituzionale presente nel nostro ordinamento non sia quella che dottrina e giurisprudenza sogliono definire con questa espressione [...] bensì la consuetudine internazionale recepita per via del meccanismo automatico dell'art. 10».

L'ordinanza del giudice *a quo*, al riguardo, tradisce un'insistita preoccupazione nel sottolineare la primarietà della norma censurata; il Tribunale di Firenze, forse, temeva che, se ne avesse affermato il rango costituzionale, sarebbe sorto qualche problema sul piano dell'ammissibilità della questione sollevata.

In realtà, però, quando sono in gioco principi supremi e diritti inviolabili della persona umana, sin dalla sentenza n. 1146/1988 la Corte Costituzionale ha affermato la propria competenza a sindacare anche le norme di rango costituzionale.

L'appartenenza al livello costituzionale della norma, dunque, non poteva di per sé costituire un ostacolo al suo controllo, che poi, come si è visto, si è effettivamente esplicitato in termini di intervento interpretativo chiarificatore.

5. La prima decisione doveva essere di merito

È indubbio che le sentenze vadano interpretate e applicate secondo il c.d. canone della totalità, per cui, per coglierne appieno la portata, non basta leggere il solo dispositivo, ma quest'ultimo va letto insieme alla motivazione²⁹. Ciò non significa, però, che la formula decisoria perda poi ogni pregio.

Nella sostanza, è evidente, ed emerge a chiare lettere nel testo della sentenza, che nell'ottica della Corte costituzionale il giudice di Firenze (e non solo lui) sia munito di giurisdizione; anzi, il giudice ora *deve* dichiararsi munito di giurisdizione in vista della salvaguardia dei principi supremi e dei diritti inviolabili della persona umana.

Nondimeno, avendo pronunciato una sentenza interpretativa di rigetto, *stricto iure* la Corte non ha costretto il giudice di Firenze e gli altri giudici comuni a dichiararsi muniti di giurisdizione; lo avrebbe fatto se avesse esercitato l'«interpretazione decisoria», a lei riservata, se avesse cioè pronunciato la «c.d. ultima parola»³⁰, disponendo l'annullamento della norma interna contrastante con il parametro dato dai valori irrinunciabili; ipotesi, che, nel caso di specie, come detto, è stata esclusa in radice per ragioni sistemiche.

²⁸ Vedi S. M. CICCONE, *Le fonti del diritto italiano*, cit., 47. Sul concetto di norma interposta vedi, per tutti, M. SICLARI, *Le «norme interposte» nel giudizio di costituzionalità*, Padova, 1992.

²⁹ Vedi E. LAMARQUE, *Relazione illustrativa della ricerca*, curata dall'Ufficio Studi della Corte costituzionale, su *Il seguito delle decisioni interpretative e additive di principio della Corte costituzionale presso le autorità giurisdizionali (anni 2000-2005)*, in www.cortecostituzionale.it, 57.

³⁰ Vedi F. MODUGNO, *Sull'interpretazione costituzionalmente conforme*, in *Il diritto fra interpretazione e storia*, Liber amicorum in onore di Angel Antonio Cervati, Tomo III, a cura di A. Cerri, P. Häberle, I.M. Jarvad, P. Ridola, D. Schefold, Roma, 2010, 355.



L'opzione per l'interpretativa di rigetto rivela, quindi, la scelta del limite invalicabile di efficacia imposto dalla Corte alla propria decisione, che, comunque, *doveva* essere di merito, e la conseguente ricerca di collaborazione da parte dei giudici comuni nel dar seguito a quanto sancito in una sentenza per definizione non immediatamente vincolante per lo specifico profilo, è chiaro, attinente alla consuetudine internazionale.

Nel merito, poi, la Consulta fa affermazioni che, francamente, paiono dettate anche dal buon senso: uccidere civili inermi, mettere le persone in vagoni piombati, costringerle ai lavori forzati, torturarle, gettarle nelle fosse comuni sono «comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo» e rispetto ai quali, quindi, non può essere invocata l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale³¹.

Con ciò non è stato certo cancellato l'equilibrio dei rapporti internazionali: gli atti di governo restano coperti dall'immunità; anche l'atto di governo il più odioso, quello che la Costituzione della Repubblica espressamente «ripudia», la guerra, rimane nell'alveo applicativo dell'immunità in parola³².

La Corte Costituzionale, ferma la via di collaborazione intrapresa, non ha assunto proditoriamente una posizione isolazionista rispetto al contesto internazionale o di sicura opposizione alla Germania; ha semmai affermato che nel nostro ordinamento, nel caso di crimini così odiosi, l'immunità dalla giurisdizione degli Stati non deve operare, poiché la sua applicazione indiscriminata determina la lesione di diritti inviolabili e principi supremi sanciti nella nostra Costituzione, degli «elementi identificativi dell'ordinamento costituzionale»³³.

Non si tratta, pertanto, di ostentare un'attenzione ai diritti umani in opposizione ad una asettica giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia, che medesima attenzione non dimostrerebbe; il punto vero è che i limiti fissati all'applicazione (indiscriminata) della regola consuetudinaria internazionale sono gli stessi limiti che l'ordinamento giuridico italiano ha dato a se stesso: alla nostra massima manifestazione di sovranità, ossia il potere di revisione costituzionale, non è consentito vulnerare i diritti inviolabili e i principi supremi.

Un impatto, che dall'esterno colpisse questa dimensione, sarebbe intollerabile per il sistema, in quanto la dimensione ascrivibile ai diritti inviolabili e ai principi supremi rappresenta la condizione minima di esistenza dell'ordinamento costituzionale, così come lo conosciamo.

³¹ Vedi Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238, n. 3.4 del *considerato in diritto*.

³² Vedi ora in questo senso Cass., I Sez. Pen, n. 43696 del 2015, n. 5.2.1 del *considerato in diritto*, che poi, avendo ritenuto nella specie la condotta tenuta un crimine di guerra, ha escluso l'immunità dalla giurisdizione della Repubblica di Serbia, citata quale responsabile civile.

³³ Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238, n. 2.1 del *considerato in diritto*.



E la funzione istituzionale della Corte costituzionale consiste nel difendere *questa* Costituzione, non un'altra.

6. Manifesta inammissibilità come «ultima parola»

Quanto stabilito dalla sentenza n. 238/2014 con nettezza viene confermato nell'ordinanza n. 30/2015.

La prima sentenza può essere vista come un caso emblematico di sindacato di costituzionalità «accentrato-collaborativo»³⁴. La Corte più volte, insistentemente, ribadisce la propria competenza esclusiva, quasi a voler sottolineare che, vista la delicatezza della questione, è proprio (e solo) lei a dover decidere³⁵; al contempo, però, impiega la tecnica decisoria che per eccellenza esige la collaborazione dei giudici comuni per dar effettivo seguito a quanto deciso appunto in sede “accentrata”.

Sul punto torna espressamente anche nel pur sintetico spazio argomentativo dell'ordinanza n. 30/2015³⁶, decisione che, invero, massimizza l'efficienza dell'avviato circuito di collaborazione a guida centralizzata.

Tale seconda decisione, infatti, mette in sicurezza la giurisdizione del giudice del merito affermata, ma in effetti non imposta ineluttabilmente, nella sentenza precedente.

La Consulta statuisce che la questione è «manifestamente inammissibile per inesistenza (ab origine) del suo oggetto»: non si è proprio prodotta «la norma (interna)» censurata dal giudice *a quo* «sull'erroneo presupposto» dell'avvenuto recepimento *ex art. 10 Cost.* della «parte della norma sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati che confligge con i [...] principi fondamentali».

³⁴ Nel significato chiarito da E. LAMARQUE, *Prove generali di sindacato di costituzionalità accentrato-collaborativo*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, III, Napoli, 2011, 1843 e segg. Reputa invece che la sentenza n. 238/2014 si collochi in controtendenza rispetto all'evoluzione del sistema in senso «accentrato-collaborativo» T. GROPPI, *La Corte costituzionale e la storia profetica. Considerazioni a margine della sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale italiana*, in *Consulta OnLine*, 2015/I (09.01.15), 4.

³⁵ Vedi in particolare Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238, nn. 3.1, 3.2 e 3.3 del *considerato in diritto*. In questa sentenza secondo C. PINELLI, *Diritto alla difesa e immunità degli Stati dalla giurisdizione straniera sul risarcimento per danni da crimini di guerra e contro l'umanità*, in *Giur. Cost.*, 2014, 3893: «si afferma con la massima energia il monopolio sulla giurisdizione costituzionale delle leggi».

³⁶ Corte cost., ord. 3 marzo 2015, n. 30: «con la stessa richiamata sentenza n. 238 del 2014, questa Corte – in esito alla verifica che, “anche in riferimento alle norme internazionali consuetudinarie internazionali”, solo ad essa compete, di compatibilità con i principi fondamentali e con i diritti inviolabili della persona, che costituiscono “gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale” – ha, appunto, accertato che “la parte della norma sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto”» (corsivi miei).

Nel nostro ordinamento, quindi, non può trovare applicazione una norma che escluda la giurisdizione civile sui crimini internazionali per il semplice motivo che detta norma non esiste.

È possibile ora per la Corte esprimersi in termini così radicali grazie al (necessario) precedente chiarimento interpretativo reso nella sentenza n. 238/2014: qui è stato definito l'orizzonte ermeneutico dell'art. 10, comma 1, Cost. e nell'ordinanza n. 30/2015 ne vengono esplicitate e sancite definitivamente le conseguenze.

Adesso è indubbio che i giudici siano muniti di giurisdizione e qualora la declinassero probabilmente verrebbero meno al dovere incondizionato di applicazione della legge, poiché l'immunità degli Stati non opera, poiché non è presente nell'ordinamento una norma che sottrae questi fatti (terribili) alla cognizione del giudice.

A seguito dell'ordinanza in esame i giudici italiani hanno piena copertura nell'affermare la propria giurisdizione.

Resta da chiedersi come possa accadere tutto ciò in conseguenza di una pronuncia di rito, addirittura di inammissibilità manifesta. In fondo questo non è nemmeno il caso in cui viene dichiarata la questione manifestamente inammissibile perché la norma censurata già è stata dichiarata incostituzionale: in questa ipotesi, poi, sarebbe soprattutto la sentenza d'accoglimento precedente a sorreggere (*rectius* provocare) le conseguenze prodottesi nell'ordinamento³⁷.

Nel caso di specie la sentenza che precede è una decisione di rigetto, seppur interpretativa.

Sul punto della titolarità della giurisdizione la sentenza n. 238/2014, in effetti, era stata più che esplicita³⁸, ma la formula decisoria implicava necessariamente la collaborazione dei giudici comuni per l'implementazione delle statuizioni contenute nella sentenza medesima.

L'opzione interpretativa già "consigliata" o, meglio, dichiarata come l'unica praticabile nell'ordinamento italiano, viene ora consolidata con una decisione di definitivo accertamento di inesistenza della norma censurata, che conduce quindi inevitabilmente alla dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione. Tale risultato finale può darsi, però, proprio perché prima già era stata data quell'ampia motivazione alla sentenza n. 238/2014 e volutamente messa in luce con il (classico) rinvio alla motivazione medesima scritto nel dispositivo.

³⁷ È esattamente quanto accaduto per le altre due questioni relative all'art. 3, legge n. 5/2013 e all'art. 1, legge n. 848/1957., già accolte nella sentenza n. 238/2014 e pertanto dichiarate manifestamente inammissibili «per sopravvenuta carenza di oggetto» dall'ordinanza n. 30/2015.

³⁸ Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238, n. 3.5 del *considerato in diritto*: «la norma internazionale alla quale il nostro ordinamento si è conformato in virtù dell'art. 10, primo comma, Cost. non comprende l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di danni derivanti da crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, i quali risultano per ciò stesso non privi della necessaria tutela giurisdizionale effettiva».

Quella che prima era una proposta, pur autorevolissima, pur pressante, ma comunque una proposta circa la latitudine dell'orizzonte ermeneutico dell'art. 10, comma 1, Cost., diviene ora una certificazione ufficiale di inesistenza della norma che il giudice *a quo* aveva ritenuto (più che plausibilmente) di dover applicare nei giudizi avviati avanti a lui.

Non pare, quindi, che ai giudici comuni sia rimasto quel seppur ristretto margine di discrezionalità nell'affermare o meno la propria giurisdizione, che la natura di decisione di rigetto della sentenza n. 238/2014 consentiva ancora di (quantomeno) poter prefigurare.

Tuttavia, considerando che la soluzione definitiva della *quaestio* è affidata ad una decisione di rito, che per definizione non dovrebbe determinare conseguenza alcuna all'interno dell'ordinamento, si potrebbe anche pensare che il singolare «meccanismo» della doppia pronuncia attivato abbia in realtà le armi spuntate.

Ma così ragionando ci si lascerebbe trarre in inganno da una mera apparenza.

La saldatura tra l'ordinanza di manifesta inammissibilità e l'interpretativa di rigetto, che l'ha preceduta, comporta la definizione vincolante di un quadro normativo che vede l'assenza di una norma fino a quel momento (non solo) astrattamente configurabile: un effetto formidabile, se si pone mente al fatto che sul punto specifico nessuna decisione di accoglimento è stata presa.

L'ordinanza di manifesta inammissibilità va quindi valutata in correlazione necessaria alla precedente sentenza interpretativa di rigetto, proprio perché secondo questa logica è stata pronunciata: la logica propria del «meccanismo» della doppia pronuncia, funzionale ad imporre ciò che dapprima era stato solo proposto.

Tale imposizione, però, nel consueto schema “interpretativa di rigetto-interpretativa di accoglimento” si fonda sulla forza del potere riservato in via esclusiva alla Corte costituzionale di dire l'«ultima parola»³⁹.

Nel caso in esame, invece, l'epifania dell'«ultima parola» ha le vesti dell'ordinanza e viene detta con la formula della manifesta inammissibilità.

All'interpretativa di rigetto, infatti, segue una decisione d'inammissibilità (manifesta) e si produce un vincolo interpretativo d'intensità almeno pari a quello derivante dal funzionamento del normale «meccanismo» della doppia pronuncia⁴⁰.

³⁹ Vedi *supra* nota 30.

⁴⁰ Sembrano quindi fugati i timori circa «operazioni “fai da te” dei giudici comuni» messi in luce da S. LEONE, *Sul dispositivo della sentenza n. 238 del 2014: una soluzione preordinata ad accentrare il sindacato sulle consuetudini internazionali presso Palazzo della Consulta*, in www.forumcostituzionale.it (13 novembre 2014).



Si configura così quella che potremmo denominare *super* doppia pronuncia visto che si determinano conseguenze analoghe a quelle riconducibili ad una doppia pronuncia ma senza che il potere di annullamento venga esercitato.

All'ordinanza n. 30/2015 va infatti riconosciuto quell'effetto *erga omnes* ipotizzato dalla dottrina per quelle decisioni che dichiarano l'inammissibilità di questioni sollevate in relazione a leggi riconosciute dalla Corte come «apparenti», ovverosia non «vere» leggi, ma atti che hanno «la mera parvenza e non la sostanza dell'atto legislativo»⁴¹.

La ricostruzione proposta sembra ora condivisa dallo stesso Tribunale di Firenze nei provvedimenti adottati per definire i primi tre giudizi principali nel frattempo riassunti.

Nell'ordinanza del 23 marzo 2015 infatti si afferma che nella sentenza n. 238/2014 «la consuetudine internazionale avente ad oggetto l'immunità per crimini contro l'umanità è stata ritenuta non recepibile nell'ordinamento interno perché in contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione e perciò ininfluenza sul presente giudizio» e che «tale orientamento sulla giurisdizione è stato pienamente confermato anche dalla successiva ordinanza della Corte Costituzionale n. 30/2015 con declaratoria di inammissibilità conseguente alla sentenza 238/2014»⁴².

Ancor più esplicite sono le sentenze n. 2468 e n. 2469 del 2015: «la pronuncia della sentenza 238 del 2014, così come quella contenuta nella ordinanza 30 del 2015, pur avendo la forma di una pronuncia di rigetto o inammissibilità, deve ritenersi che abbia un contenuto declaratorio del tutto coincidente con quello delle sentenze di accoglimento. // Vero è infatti che, nelle due pronunce si incontra l'esplicito accertamento di incostituzionalità che nega operatività al procedimento formativo della norma e ciò non può non implicare l'obbligo per il Tribunale di Firenze di ritenere che la consuetudine ritenuta incostituzionale è del tutto espunta o non recepita dall'ordinamento giuridico interno»⁴³.

⁴¹ Vedi M. LUCIANI, *Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale*, cit., 128-132. Sul problema della nullità-inesistenza si veda ora lo studio di G. D'ALESSANDRO, *La nullità della legge. Percorsi della cultura giuridica italiana del Novecento*, Napoli, 2012.

⁴² Trib. Firenze, II Sez. Civ., ordinanza 23 marzo 2015.

⁴³ Trib. Firenze, II Sez. Civ., 6 luglio 2015, n. 2468; Id., 6 luglio 2015, n. 2469, decisioni in cui, peraltro, il Tribunale ha ritenuto di non dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 23 marzo 1958, n. 411 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, firmata a Strasburgo il 29 aprile 1957), come invece segnalato da E. LAMARQUE, *La Corte costituzionale ha voluto dimostrare di sapere anche mordere*, cit., 82-83, che vede nell'art. 39 della Convenzione «l'ultimo ostacolo rimasto alla [...] "disobbedienza" nei confronti della pronuncia della Corte internazionale del 2012».

7. Dov'è la politica?

È sciolto dunque definitivamente quello che era un autentico dubbio (anche umano) del Giudice del Tribunale di Firenze.

Il Tribunale di Firenze, poi, in questo quadro conseguente all'intervento bifasico della Corte costituzionale, con l'ordinanza del 23 marzo 2015 ha proposto un tentativo di conciliazione ad ampio raggio, ordinando altresì, in caso di mancata accettazione, di depositare domanda di mediazione dinanzi un organismo scelto dalle parti. Il Giudice afferma di aver deciso in questo senso «in osservanza del disposto della Corte Internazionale di Giustizia che nella sentenza del 3.2.2012 ha sollecitato severamente le parti alla trattativa»: chiaramente le parti cui la CIG si riferisce sono il governo italiano e quello tedesco.

Il Tribunale si premura anche di precisare che gli altri giudizi (poi effettivamente definiti con le due sentenze citate) sono stati invece trattenuti in decisione «sia per l'anzianità del procedimento (2011) ma anche per l'età avanzata delle parti»: gli attori sono infatti «le vittime primarie (i deportati) dell'illecito».

Inoltre, al di là dell'esito dei giudizi *a quibus*, giova sottolineare come la stessa Corte di cassazione a sezioni unite abbia già affermato di «aderire» ai principi sanciti nella sentenza n. 238/2014 e ribaditi nell'ordinanza n. 30/2015. Non solo, in linea con lo spirito di collaborazione che pare aver orientato la Corte costituzionale le Sezioni Unite così hanno statuito: «la propugnata lettura adeguatrice – nello stimolare i giudici nazionali a contribuire all'emersione e al consolidamento di una diversa consuetudine internazionale basata su un'operatività non illimitata o indiscriminata dell'immunità – trova rispondenza negli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte»⁴⁴.

Quel che emerge nitidamente da questa intricata vicenda è una preoccupante debolezza, se non addirittura assenza, della politica⁴⁵. Questioni dalle così articolate implicazioni non possono essere lasciate al solo apprezzamento della giurisdizione o di quella peculiare forma di giurisdizione che viene esercitata dalla Corte costituzionale⁴⁶.

⁴⁴ Cass. civ., S.U., 28 ottobre 2015, n. 21946, n. 4 del *considerato in diritto*.

⁴⁵ Anche la vicenda in esame, insomma, pare figlia di quel «lungo letargo progettuale», da cui la politica stenta a destarsi, vedi M. LUCIANI, *Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo)*, in *www.rivistaaic.it*, n. 3/2012, 03/07/2012, 12. Con riferimento specifico alla vicenda in esame vedi ID., *I controlimiti e l'eterogenesi dei fini*, cit., 89-91.

⁴⁶ L. MARINI, *Il conflitto fra Italia e Germania, tra Corte costituzionale, Corte internazionale di giustizia e Consiglio di sicurezza*, in *Questione Giustizia*, n. 1/2015, 104: «Pare così che l'opzione principale in un caso come questo sia da rinvenire nel dialogo fra gli Stati e in un percorso politico di confronto che sappia farsi carico della complessità affrontata dalla Corte costituzionale e dello sviluppo culturale, giuridico e politico che caratterizza la tutela dei diritti della persona e delle persone rispetto a condotte della gravità di quelle che formano oggetto dell'esame del giudice fiorentino»; R. CAPONI, *Immunità dello Stato dalla giurisdizione*,



Del resto, mettendo per un momento da parte la delicata questione relativa alla consuetudine internazionale, se si pensa al tenore testuale dell'art. 3 della legge n. 5/2013⁴⁷, dichiarato appunto incostituzionale dalla sentenza n. 238/2014, appare quanto mai difficile immaginare un esito diverso, una volta che una disposizione di tale fattura venga assoggettata allo scrutinio di costituzionalità.

Il punto è che gli interessi in gioco erano tali e tanti che *in primis* avrebbero dovuto trovare allocazione e composizione (avveduta) nel dominio della politica.

negoziato diplomatico e diritto di azione nella vicenda delle pretese risarcitorie per i crimini nazisti, in *Giur. Cost.*, 2014, 3911: «la sentenza n. 238 del 2014 della Corte costituzionale restituisce alla vicenda delle pretese risarcitorie per i crimini nazisti quello strumento di pressione indispensabile a promuoverne una forma di realizzazione attraverso il negoziato diplomatico tra Italia e Germania».

⁴⁷ Art. 3, legge n. 5/2013, *Esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia*: « 1. Ai fini di cui all'articolo 94, paragrafo 1, dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo. // 2. Le sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza della Corte internazionale di giustizia di cui al comma 1, anche se successivamente emessa, possono essere impugnate per revocazione, oltre che nei casi previsti dall'articolo 395 del codice di procedura civile, anche per difetto di giurisdizione civile e in tale caso non si applica l'articolo 396 del citato codice di procedura civile». P. FARAGUNA, *Corte costituzionale contro Corte internazionale di giustizia: i controlimiti in azione*, cit., reputa tale disposizione frutto di «inusuale zelo» del legislatore.